



COMUNE DI BARRAFRANCA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 2016
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267*

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 22/11/2019

OGGETTO: Diniego ammissione alla massa passiva dell'istanza assunta al prot. 3082 del 08/03/2018 presentata dalla Sig.ra Guerreri Concetta.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di novembre, alle ore 11:00 nei locali dell'Ente si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 16/05/2016, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con l'intervento dei signori:

Dott. Giuseppe Gervasi	Presidente	Presente
Dott. Giuseppe Saccone	Componente	Presente
Dott. Alberto Nicolosi	Componente	Presente

e con la partecipazione del Vice Segretario, dott.ssa Giuseppina Crescimanna, nella qualità di segretario verbalizzante;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che

- il Comune di Barrafranca con deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 19/01/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 16/05/2016 è stato nominato l'Organismo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Barrafranca, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- l'Organo si è insediato in data 30/05/2016 ed ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e pubblicazione sul sito INTERNET;
- con deliberazione n. 1 del 27 luglio 2016 è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva;
- sono state comunque acquisite e istruite le istanze pervenute fino al momento di conclusione delle attività istruttorie per la formazione definitiva del piano di rilevazione della massa passiva;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2013;
- la Sig.ra Guerreri Concetta residente in Via Nino Martoglio, n. 71 – BARRAFRANCA (EN), con istanza assunta al prot. gen. n. 3082 del 08/03/2018, ha chiesto alla C.S.L. l'ammissione alla massa passiva del credito vantato per un importo complessivo di Euro 4.181,59;

- in data 24/07/2018 il Responsabile del Settore I - Dott.ssa Giuseppina Crescimanna ha prodotto l'attestazione ex art. 254 c.4 del TUEL sul superiore debito, riportando la seguente motivazione: *“non vi è alcun atto esecutivo (sentenza) che possa indurre l'ente a ritenersi debitore nei confronti della richiedente”*;

Considerato

- che la C.S.L., con nota prot. n. 092/OSL del 26/09/2018, ha dato comunicazione - a mezzo raccomandata A/R n. 15112329498-9 del 27/09/2018 - alla Sig.ra Guerreri Concetta del preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- che non sono state presentate osservazioni entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) assegnato dalla C.S.L. per presentare eventuale documentazione comprovante il credito vantato e/o controdeduzioni utili all'accoglimento dell'istanza;

Rilevato che nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questa C.S.L. deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili e che, fra le richieste di ammissione pervenute, quella sopra menzionata non può essere ammessa, per le motivazioni sopra richiamate;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Con votazione unanime espressa in modo palese;

DELIBERA

1. di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la domanda di inserimento presentata dalla Sig.ra Guerreri Concetta, relativa al credito vantato nei confronti del Comune di Barrafranca per un importo totale di Euro 4.181,59 per la seguente motivazione: *“non vi è alcun atto esecutivo (sentenza) che possa indurre l'ente a ritenersi debitore nei confronti della richiedente”*;
2. di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL;
3. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;
4. di disporre la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, la notifica all'interessato, ove possibile a mezzo PEC, e la trasmissione, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Barrafranca, al Responsabile del Settore competente ed al Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della presente deliberazione.


Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Dott. Giuseppe Gervasi


Il Componente Dott. Giuseppe Saccone

Il Componente Dott. Alberto Nicolosi



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Giuseppina Crescimanna



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto l'attestato del responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio on-line si certifica che una copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 dal 26.11.2019 al 10.12.2019
La stessa ha valore di pubblicità-notizia.

Barrafranca, li 25.11.2019

Il Segretario Comunale

